

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del Reg. Data 30-05-2001

Oggetto: STATUTO COMUNALE - MODIFICHE.

L'anno duemilauno , il giorno trenta del mese di maggio alle ore 17:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria , che e' stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

!ORLANDI DANIELE ENRICO	P	POSTI ANDREA	P	!
!CARDACCIA GIANNI	P	BIANCHI MARCO	P	!
!ARCIONI CRISTINA	P	CHERUBINI LUCIANO	P	!
!CAPRONI FRANCESCA	P	MARIANI RAFFAELE	P	!
!BOCCHETTA CARLO	P	IANNARONE FILIPPO		A!
!PICCHIARELLI ERICO		A BELARDI ALESSANDRO	P	!
!PONTEFICE FABIO	P	ROSSI EUGENIO		A!
!CECCARONI MAURIZIO	P	ROSSI SAMUELE	P	!
!PAVONI MARIO	P			!

Assegnati n. 17	Presenti n. 14
In carica n. 17	Assenti n. 3

Sono presenti gli Assessori esterni [] STAMPNI DAVIDE
[] SORCI VALERIA

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. CARDACCIA GIANNI in qualita' di PRESIDENTE

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa ZANELIA LANDOLFO .

La seduta e' Pubblica

Nominati scrutatori i signori:

POSTI ANDREA

BELARDI ALESSANDRO

ROSSI SAMUELE

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarita' contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

- Il consigliere Iannarone Filippo entra alle ore 17,30 pertanto il numero dei consiglieri presenti risulta essere pari a 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

DATO ATTO CHE:

- Gli interventi relativi alla discussione del presente oggetto sono contenuti nel verbale che, previa successiva approvazione del Consiglio Comunale, sarà allegato al presente atto;

PREMESSO che il Comune di Panicale ha adottato il proprio Statuto Comunale con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 31/5/2000;

DATO ATTO che

- l' art. 8, comma 1, del suddetto Statuto disciplina la nomina del Presidente del Consiglio Comunale
- l'art. 29 disciplina l'istituto del Referendum
- l'art. 33 disciplina la nomina del difensore civico

RITENUTO opportuno procedere ad una revisione dei suddetti articoli dello Statuto Comunale nelle seguenti formulazioni:

ART. 8, comma 1,

"Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio Comunale può stabilire di attribuire a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio, la Presidenza del Consiglio stesso. Il consiglio comunale può eleggere altresì un Vice Presidente del Consiglio Comunale"

ART. 29, comma 1,

"Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum anche abrogativi in tutte le materie di competenza comunale"

ART. 29, comma 6,

"Salvo che non si tratti di referendum abrogativo, il cui esito rimane vincolante per il Consiglio Comunale per cinque anni qualunque sia la percentuale di voti favorevoli che lo approva, il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria consultiva deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali"

ART. 29, comma 7, ABROGATO

ART. 33, comma 1,

"Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Il difensore civico può essere inoltre istituito in forma di convenzionamento con altri comuni o con altri enti, con delibera di Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati"

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 4/10/1999, esecutiva, avente ad oggetto: "Nomina commissione consiliare per la revisione dello Statuto Comunale" con la quale e` stata nominata una apposita commissione consiliare per la revisione dello Statuto in oggetto cosi` composta:

- 1) Sindaco o suo delegato;
 - 2) Assessore Comunale;
 - 3) Consigliere di Maggioranza Sig. Arcioni Cristina;
 - 4) Consigliere di Minoranza Sig. Belardi Alessandro;
 - 5) Consigliere di Minoranza Sig. Iannarone Filippo;
 - 6) Consigliere di Maggioranza Sig. Cherubini Luciano;
- con l'assistenza del Segretario Comunale e del Capo Area Amministrativa;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla suddetta Commissione Consiliare nella seduta del 19/04/2001;

VISTO l'art. 42, comma 2 - lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CON VOTI FAVOREVOLI N. 15 - CONTRARI: nessuno - ASTENUTI: nessuno - SU N. 15 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI, ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

D E L I B E R A

1) Di approvare le seguenti modifiche del vigente Statuto Comunale nella seguente formulazione:

ART. 8, comma 1,

"Il consiglio comunale e` dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunita`, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio Comunale puo` stabilire di attribuire a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio, la Presidenza del Consiglio stesso. Il consiglio comunale puo` eleggere altresì un Vice Presidente del Consiglio Comunale"

ART. 29, comma 1,

"Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali puo` chiedere che vengano indetti referendum anche abrogativi in tutte le materie di competenza comunale"

ART. 29, comma 6,

"Salvo che non si tratti di referendum abrogativo, il cui esito rimane vincolante per il Consiglio Comunale per cinque anni qualunque sia la percentuale di voti favorevoli che lo approva, il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria consultiva deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali"

ART. 29, comma 7,

abrogato

ART. 33, comma 1,

"Il difensore civico e` nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Il difensore civico puo' essere inoltre istituito in forma di convenzionamento con altri comuni o con altri enti, con delibera di Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati"

2) Di dare atto pertanto che la nuova formulazione degli articoli 8, 29 e 33 dello Statuto Comunale, sulla base della modifica apportata, risultano i seguenti:

ART. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale e` dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunita`, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio Comunale puo` stabilire di attribuire a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio, la Presidenza del Consiglio stesso. Il Consiglio comunale puo` eleggere altresì un Vice Presidente del Consiglio Comunale.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potesta` e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalita` e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicita`, trasparenza e legalita` ai fini di assicurare imparzialita` e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonche` le modalita` di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 29

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali puo` chiedere che vengano indetti referendum anche abrogativi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attivita` amministrative vincolate dalle leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento e` gia` stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potesta` referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

d) modalita` di gestione dei servizi comunali;

e) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

f)provvedimenti inerenti il personale comunale, delle aziende speciali assunto in amministrazione diretta o con contratti a termine.

3. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilita`, le modalita` di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validita` e la proclamazione del risultato.

4. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la meta` piu` uno degli aventi diritto.

6.Salvo che non si tratti di referendum abrogativo, il cui esito rimane vincolante per il Consiglio Comunale per cinque anni qualunque sia la percentuale di voti favorevoli che lo approva, il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria consultiva deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

7. (Abrogato)

Capo IV Difensore Civico

ART. 33 Nomina

1 Il difensore civico e` nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Il difensore civico puo' essere inoltre istituito in forma di convenzionamento con altri comuni o con altri enti, con delibera di Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo puo` far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probita` e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non puo` essere nominato difensore civico:

a)chi si trova in condizioni di ineleggibilita` alla carica di consigliere comunale;

b)i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunita` montane, i membri di partiti politici;

c)i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d)chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e)chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinita` entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale;

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 le modifiche in oggetto entreranno in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione della presente delibera all'Albo Pretorio di questo Comune;

4) Di dare atto che la presente deliberazione e` sottoposta al controllo di legittimita` da parte del CO.RE.CO.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:
Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

CARDACCIA GIANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa ZANELIA LANDOLFO

=====
Prot. N. 6167

Li 01-06-2001

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

[] Oggi stesso viene inviata al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.) ai sensi dell'art. 126, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

[] Non soggetta a controllo preventivo di legittimita` da parte del Co.Re.Co..

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li 01-06-2001

Dr.ssa ZANELIA LANDOLFO

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 01-06-2001 al 15-06-2001, (Art. 124) senza reclami.

[] e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 135, comma 4);

E' divenuta esecutiva il giorno 08-06-2001;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 135, comma 3);

[] decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co;

[] dell'atto (Art. 135, comma 1);

[] previa sospensiva, dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti o della audizione (Art. 135, comma 2); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

[] avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimita' nella seduta del 08-06-2001, Prot. n. 2438 (Art. 134, comma 1).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li

Dr.ssa ZANELIA LANDOLFO